

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice
identificativo: 2017
Data ricezione: 28/05/2023

Argomento: **Progettazione**

Oggetto: **Appalto integrato sulla base del PFTE con il nuovo codice**

Quesito: Per un progetto finanziato con fondi PNRR, ai sensi dell'art. 48 co. 5 del DL. 77/2021, come convertito dalla L. n. 108/21, in deroga all'art 59 co.1 del Codice, si vuole ricorrere all'appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica Considerato, che è già stato affidato l'incarico di redazione del PFTE, e che la gara di affidamento congiunto della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del PFTE sarà indetta dopo il 1 luglio 2023. Tenuto conto della riduzione dei livelli di progettazione prevista dall'art. 41 del nuovo codice. Si chiede, se potrà essere richiesta all'operatore economico la redazione sia della progettazione definitiva , che della progettazione esecutiva. Inoltre, qualora il PFTE, non necessita dell'acquisizione di pareri di altri enti, è sempre necessaria l'indizione della conferenza di cui al comma 5 dell'art. 48 del DL 77/2012.

Risposta: Con riferimento al quesito posto, per le procedure di affidamento e per i contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le previsioni di cui al D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, si applicano anche dopo il 1.7.2023, ai sensi dell'art. 225, comma 8, D. Lgs. 36/2023. Pertanto, ai fini della selezione dell'operatore economico, potranno essere indicate le condizioni dell'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica. Infine, in ordine all'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del D. Lgs. n. 50 del 2016, richiamata dall'art. 48, comma 5, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, si rinvia all'art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990, secondo cui "La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall'amministrazione precedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l'attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, da una delle amministrazioni precedenti". Pertanto, nel caso in cui non vi sia la necessità di acquisire pareri da parte di altre amministrazioni, potrà procedersi a prescindere dall'indizione della conferenza dei servizi in forma semplificata.